

Codice A1717A

D.D. 20 aprile 2026, n. 421

**Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 - L. 241/90 e dell'art. 22 - L.R. 14/2014, tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per la realizzazione delle attività di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento d'uso del marchio collettivo "PiemonteIS". Spesa di euro 25.000,00. Impegno di euro 10.000,00 sul capitolo di spesa 128317/2026, di euro 10.000,00 sul capitolo di spesa 128317/2027 e di euro 5...**



**ATTO DD 421/A1717A/2026**

**DEL 20/04/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1717A - Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare**

**OGGETTO:** Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 - L. 241/90 e dell'art. 22 - L.R. 14/2014, tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per la realizzazione delle attività di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento d'uso del marchio collettivo "PiemonteIS". Spesa di euro 25.000,00. Impegno di euro 10.000,00 sul capitolo di spesa 128317/2026, di euro 10.000,00 sul capitolo di spesa 128317/2027 e di euro 5.000,00 sul capitolo di spesa 128317/2028. Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2026, 2027 e 2028.

Premesso che:

le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni" della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii. e dell'art. 22 "Accordi tra amministrazioni pubbliche" della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l'articolo 10 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 "Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale", prevede che la Regione Piemonte, nel quadro dei rapporti istituzionali con altri Enti o Istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, possa attuare collaborazioni anche pluriennali ai fini dello svolgimento di attività di studio e ricerca;

lo Statuto di Unioncamere Piemonte, articolo 4, comma 1, prevede che "Ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico regionale, Unioncamere Piemonte promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Piemonte per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua

realizzazione”;

sempre l'articolo 4 comma 2, dello Statuto di Unioncamere Piemonte prevede che: "I rapporti di collaborazione con la Regione Piemonte saranno definiti tramite accordi quadro, protocolli di intesa e convenzioni stipulati da Unioncamere Piemonte in rappresentanza delle Camere di commercio e potranno anche prevedere attribuzioni di funzioni e deleghe esercitabili direttamente o attraverso strumenti specifici”.

Considerato che le Camere di commercio svolgono importanti compiti nell'ambito della tutela del mercato, quali promuovere la correttezza dei rapporti commerciali tra imprese, tra imprese e consumatori/utenti e favorire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri, sviluppare una coscienza consumeristica del cittadino attraverso lo svolgimento di attività divulgative variamente declinate, oltre a operare a favore della trasparenza del mercato e della correttezza dei rapporti commerciali, con servizi di prevenzione e composizione delle controversie, in aggiunta a quelli di vigilanza e tutela della fede pubblica.

Considerata l'opportunità di definire e stipulare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici allo scopo di realizzare progetti di comune interesse e considerato che tale procedura non è in contrasto con la normativa sui contratti pubblici (parere del Settore Attività Legislativa e per la Qualità della Normazione, nota n. 10679/DB0502 del 22 giugno 2010).

Preso atto che la Camera di commercio di Torino:

- svolge, in posizione di terzietà, avvalendosi anche della propria azienda speciale Laboratorio Chimico, organismo strumentale di diritto pubblico con il quale persegue la realizzazione di iniziative collegate alle proprie finalità istituzionali e al proprio programma di attività, funzioni di regolazione del mercato a tutela del consumatore e della fede pubblica;
- svolge inoltre funzioni connesse all'interesse dell'economia nel suo complesso, sostenendo da un lato un consumo consapevole e dall'altro l'eccellenza nei sistemi produttivi, per favorire costantemente l'immissione sul mercato di prodotti di qualità.

Preso atto che il Laboratorio Chimico:

- collabora con istituzioni pubbliche mettendo a disposizione le proprie competenze nella gestione delle problematiche inerenti i sistemi per la sicurezza alimentare, sia per quanto si riferisce all'autocontrollo alimentare sia per quanto afferisce ai capitoli d'appalto o agli standard di riferimento e che tale supporto è volto a garantire l'amministrazione pubblica nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare, dei requisiti del capitolato e nella verifica di tutti gli attori coinvolti nella filiera della ristorazione scolastica;
- ha competenze, soprattutto nel campo agroalimentare, ed è pertanto in grado di offrire soluzioni alle problematiche sempre più complesse a seguito della continua evoluzione della normativa di riferimento, sia nazionale sia comunitaria, con particolare riferimento agli aspetti di educazione alimentare;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2025, n. 6-1421 che:

- ha rilevato, a seguito di analisi tecnica, l'opportunità di individuare alcune direttrici nell'azione regionale, garantendo una maggiore efficacia dei rapporti e dei collegamenti intercorrenti tra le attività di promozione e valorizzazione in ambito agroalimentare, ad esempio in tema di ricerca e sperimentazione di innovazione e di integrazione di filiera, rendendoli sempre più coerenti con l'evoluzione dell'agricoltura piemontese, attraverso la approvazione di una Misura specifica;
- ha approvato la Misura denominata "Sviluppo del sistema agroalimentare piemontese di qualità, anni 2025-2026-2027" (nel seguito, Misura), ed ha demandato alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della misura stessa, conformemente a quanto specificato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale

della Deliberazione della Giunta Regionale approvata.

Considerato che la Misura prevede, tra le azioni da attivare nel triennio 2025-2027, la creazione di un brand regionale in grado di rappresentare l'identità collettiva delle produzioni locali di qualità, ovvero l'adesione ai sistemi europei di certificazione territoriale, la qualità artigianale, la sostenibilità ambientale, la stagionalità e il legame culturale e storico con il territorio.

Ritenuto che il brand regionale rappresenta uno strumento di coesione, grazie al quale sarà possibile uniformare gli standard di comunicazione tra i vari attori del sistema agroalimentare, aumentare la visibilità dei prodotti piemontesi sul mercato nazionale e su quelli internazionali, accrescendone pertanto la riconoscibilità e, più in generale, la competitività.

Preso atto che il brand regionale oggetto delle attività della Misura è stato identificato e declinato nelle versioni:

- Marchio collettivo "PiemonteIS";
- Marchio individuale "PiemonteIS - Eccellenza Piemonte".

Considerato che il marchio "PiemonteIS" sarà utilizzato sui prodotti agricoli e agroalimentari piemontesi aventi particolari caratteristiche qualitative e/o realizzati con metodi di produzione peculiari, come ad esempio:

- i prodotti afferenti ai regimi di qualità nazionali e dell'Unione Europea ufficialmente riconosciuti;
- i prodotti inseriti nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
- i prodotti contrassegnati dall'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna";
- i prodotti appartenenti ad altri regimi di certificazione volontaria della qualità.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 436 del 23/5/2025, con cui è stato affidato all'operatore economico Saglietti Bianco l'incarico per la realizzazione del servizio di registrazione e deposito del marchio collettivo "PiemonteIS" e del marchio individuale "PiemonteIS - Eccellenza Piemonte".

Dato atto che il deposito del Marchio collettivo "PiemonteIS" e del relativo Regolamento d'uso presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è avvenuto in data 5 agosto 2025, con numero di deposito 302025000126223.

Attestato che:

- ai sensi dell'art. 2 comma 1 del del Regolamento d'uso del Marchio collettivo, unico Titolare del Marchio è la Regione Piemonte;
- l'art.10 del predetto Regolamento prevede uno specifico sistema di controlli finalizzato ad accertare il corretto uso del Marchio, nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento, nonché la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dai Soggetti Legittimati al suo utilizzo.

Preso atto che i controlli, come previsto nell'art. 10, possono essere svolti:

- al momento della richiesta, al fine di accertare l'effettiva esistenza di tutti i requisiti richiesti;
- al momento del rinnovo dell'autorizzazione, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti;
- durante il periodo di autorizzazione all'uso del marchio.

Considerato altresì che il Titolare può delegare le mansioni di cui al punto precedente a un soggetto incaricato con specifico provvedimento.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 204/A1700A/2025 del 11/03/2025 con la quale è stato approvato un Accordo quadro tra la Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e Cibo, e Unioncamere Piemonte per la realizzazione di iniziative di formazione, informazione e comunicazione in materia di politiche per lo sviluppo rurale, valorizzazione delle produzioni agroalimentari, educazione alimentare e informazione dei consumatori, tutela della qualità dei prodotti agroalimentari.

Valutata l'opportunità di stipulare un accordo di collaborazione con Unioncamere Piemonte per la realizzazione delle attività di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento d'uso del marchio collettivo "PiemonteIS".

Visto l'art. 7, comma 4, D. lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i., secondo cui la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Preso atto che un accordo di collaborazione istituzionale, come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza europea, ha valore purché la cooperazione tra enti pubblici sia finalizzata ad assicurare obiettivi di servizio pubblico comune agli enti stessi in base ad esigenze configurabili come tali, e che l'accordo sia stipulato esclusivamente tra enti pubblici.

Preso atto della disponibilità di Unioncamere Piemonte a mettere a disposizione le proprie competenze, le proprie professionalità e le necessarie strutture e attrezzature, comprese quelle del Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino.

Visto il Piano di attività di controllo sull'utilizzo del marchio collettivo "PiemonteIS" trasmesso da Unioncamere Piemonte - Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino con nota prot. n. 00006878/2026 del 31/03/2026, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di approvare lo schema di accordo di collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per la realizzazione delle attività di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento d'uso del marchio collettivo "PiemonteIS", allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto opportuno, al fine di svolgere una efficace e duratura attività di controllo dell'utilizzo del Marchio Collettivo "PiemonteIS" da parte dei soggetti legittimati, svolgere le suddette attività per un periodo iniziale di 24 mesi a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione, con la possibilità di rinnovo qualora dovesse permanere l'interesse comune della Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e Cibo e di Unioncamere Piemonte.

Considerato che la predetta proposta di collaborazione prevede una spesa complessiva stimata di euro 50.000,00 (IVA esclusa ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) per l'organizzazione, l'avvio e l'esecuzione delle attività di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento d'uso del marchio collettivo "PiemonteIS", ed una richiesta alla Regione Piemonte di compartecipazione ad una parte delle spese che ammontano complessivamente ad euro 25.000,00, suddivisa nel seguente modo:

- euro 10.000,00 per le attività da svolgere nell'anno 2026;
- euro 10.000,00 per le attività da svolgere nell'anno 2027;
- euro 5.000,00 per le attività da svolgere nell'anno 2028.

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i..

Preso atto che l'articolo 39 del D.Lgs. n. 118/2011 dispone che le Regioni approvino annualmente il bilancio di previsione finanziario, con il quadro delle risorse finanziarie da acquisire ed impiegare riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale.

Richiamato il criterio della competenza cosiddetta "potenziata" di cui al D. Lgs. 118/2011, che stabilisce che le obbligazioni siano registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorgono, con imputazione nell'esercizio in cui diventano esigibili, ovvero nell'esercizio in cui si prevede che debba essere emesso il relativo atto di liquidazione.

Vista la comunicazione Prot. n.00002987 - AOO/A1700A del 12/02/2026 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura e cibo autorizza la Dirigente del Settore "A1717A - Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare" ad adottare, nell'esercizio finanziario in corso, provvedimenti di impegno sul capitolo di spesa 128317 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, 2027, 2028 nei limiti indicati nella comunicazione stessa e dalla L.R. 3/2026.

Stabilito che la spesa (di natura non ricorrente) di € 25.000,00 (IVA esclusa ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) per la compartecipazione ad una parte delle spese per la realizzazione delle attività di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento d'uso del marchio collettivo "PiemonteIS", è finanziata da fondi regionali e trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 128317 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, 2027, 2028 secondo la seguente ripartizione:

- per euro 10.000,00 nel limite dello stanziamento di spesa iscritto in competenza sul capitolo 128317/2026 (Missione 16 - Programma 1601) – parte fresca al netto degli impegni assunti sull'annualità 2026;
- per euro 10.000,00 nel limite dello stanziamento di spesa iscritto in competenza sul capitolo 128317/2027 (Missione 16 - Programma 1601) – parte fresca;
- per euro 5.000,00 nel limite dello stanziamento di spesa iscritto in competenza sul capitolo 128317/2028 (Missione 16 - Programma 1601) – parte fresca.

Ritenuto pertanto di impegnare complessivamente € 25.000,00 (IVA esclusa ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) in favore di Unioncamere Piemonte, Via Pomba 23, Torino – CF 80091380016 (cod. benef. 351223) per la compartecipazione ad una parte delle spese per la realizzazione delle attività di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento d'uso del marchio collettivo "PiemonteIS", secondo la seguente ripartizione:

- euro 10.000,00 sul capitolo di spesa 128317/2026 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio

finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2026

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2026 € 10.000,00;

- euro 10.000,00 sul capitolo di spesa 128317/2027 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2027

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2027 € 10.000,00;

- euro 5.000,00 sul capitolo di spesa 128317/2028 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2028

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2028 € 5.000,00.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Verificato il rispetto del principio di competenza finanziaria di cui al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. (Allegato 4.2) e che le suddette obbligazioni saranno esigibili negli esercizi 2026,2027,2028 del bilancio finanziario gestionale regionale.

Stabilito che le liquidazioni di euro 10.000,00 sul capitolo di spesa 128317/2026, di euro 10.000,00 sul capitolo di spesa 128317/2027 e di euro 5.000,00 sul capitolo di spesa 128317/2028 in favore di Unioncamere Piemonte (Via Pomba 23, Torino – CF 8009130016) saranno effettuate rispettivamente negli esercizi 2026, 2027 e 2028 del bilancio finanziario gestionale regionale, secondo le condizioni e nelle modalità sottoscritte dalle parti nell'accordo allegato alla presente determinazione, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico o di un documento contabile equivalente, debitamente controllati in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Dato atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Dato atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. lgs. 33/2013.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata l'inesistenza di oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (oneri indiretti).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

**LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il d.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21giugno 2022, n. 78", recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici";

- visto il d.Lgs. n. 209/2024 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- visto l'art. 17, l.r. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- visto il D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e, in particolare gli artt. 23 e 37;
- vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- vista la DGR n. 5-2348 del 16/03/2026 "Legge n. 241/1990, articolo 2. Legge regionale n. 14/2014, articolo 8. Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15 maggio 2023";
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i, in particolare l'Allegato 4/2, concernente il principio contabile applicato della contabilità finanziaria;
- visto il Regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18";
- visto il Regolamento regionale 21 dicembre 2023, n. 11 "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- vista la Legge regionale n. 2 del 03/02/2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- vista la Legge regionale n. 3 del 03/02/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- vista la D.G.R. n. 1-2209 del 09/02/2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026- 2028 e disposizioni di natura autorizzatoria;
- vista la DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n.1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1- 3361";
- vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30/01/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021".;

## **DETERMINA**

1. di stabilire che vi è un interesse comune della Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, in

base alle rispettive finalità istituzionali, a collaborare per la realizzazione delle attività di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento d'uso del marchio collettivo "PiemonteIS";

2. di individuare le finalità principali del progetto, nello sviluppo di azioni finalizzate a garantire il corretto uso del marchio, nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento d'uso dello stesso e per gli obiettivi istituzionali in esso individuati, essenzialmente riconducibili alla promozione, valorizzazione e diffusione, in Italia e all'estero, delle produzioni agricole e agroalimentari del Piemonte;
3. di approvare il Piano di attività di controllo sull'utilizzo del marchio collettivo "PiemonteIS" trasmesso da Unioncamere Piemonte - Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino con nota prot. n. 00006878/2026 del 31/03/2026, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. di approvare, ai sensi dell'art. 15 L. 241/90 e art. 22 L.r. 14/2014, lo schema di accordo di collaborazione istituzionale tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per la realizzazione delle attività di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento d'uso del marchio collettivo "PiemonteIS", allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale;
5. di rinviare ad apposite Linee Guida, approvate dal Settore regionale competente in materia di valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari della Regione Piemonte, la definizione delle modalità e i dei tempi di svolgimento delle attività di controllo, la durata, la periodicità, nonché le modalità di produzione degli eventuali rapporti periodici e di scambio dei dati e delle informazioni;
6. di dare atto che le attività di controllo di cui all'Accordo di collaborazione allegato dovranno essere svolte per un periodo iniziale di 24 mesi a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione, con la possibilità di rinnovo qualora dovesse permanere l'interesse comune della Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e Cibo e di Unioncamere Piemonte;
7. di prendere atto che la predetta proposta di collaborazione prevede una spesa complessiva stimata di euro 50.000,00 (IVA esclusa ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) per l'organizzazione, l'avvio e l'esecuzione delle attività di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento d'uso del marchio collettivo "PiemonteIS", ed una richiesta alla Regione Piemonte di compartecipazione ad una parte delle spese che ammontano complessivamente ad euro 25.000,00 suddivisa nel seguente modo:
  - euro 10.000,00 per le attività da svolgere nell'anno 2026;
  - euro 10.000,00 per le attività da svolgere nell'anno 2027;
  - euro 5.000,00 per le attività da svolgere nell'anno 2028;
8. di impegnare complessivamente € 25.000,00 (IVA esclusa ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) in favore di Unioncamere Piemonte, Via Pomba 23, Torino – CF 80091380016 (cod. benef. 351223) per la compartecipazione ad una parte delle spese per la realizzazione delle attività di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento d'uso del marchio collettivo "PiemonteIS", secondo la seguente ripartizione:
  - euro 10.000,00 sul capitolo di spesa 128317/2026 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2026, Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2026 € 10.000,00;
  - euro 10.000,00 sul capitolo di spesa 128317/2027 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2027; Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2027 € 10.000,00;

- euro 5.000,00 sul capitolo di spesa 128317/2028 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2028 Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2028 € 5.000,00;

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

9. di stabilire che le liquidazioni di euro 10.000,00 sul capitolo di spesa 128317/2026, di euro 10.000,00 sul capitolo di spesa 128317/2027 e di euro 5.000,00 sul capitolo di spesa 128317/2028 in favore di Unioncamere Piemonte (Via Pomba 23, Torino – CF 8009130016) saranno effettuate rispettivamente negli esercizi 2026, 2027 e 2028 del bilancio finanziario gestionale regionale, secondo le condizioni e nelle modalità sottoscritte dalle parti nell'accordo allegato alla presente determinazione, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico o di un documento contabile equivalente, debitamente controllati in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e della L R 12/10/2010 n.22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

#### **Dati di amministrazione trasparente**

**Beneficiario:** Unioncamere Piemonte, Via Pomba 23, Torino – CF 80091380016

**Importo:** € 25.000,00 (IVA esclusa ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) **Dirigente responsabile:** dott.ssa Daniela Caracciolo

**Modalità individuazione beneficiario:** Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 L. 241/90 e art. 22 L.r. 14/2014

LA DIRIGENTE (A1717A - Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare)  
Firmato digitalmente da Daniela Caracciolo

Allegato

**Accordo, ai sensi dell'articolo 15 - L. 241/90 e dell'articolo 22 - L.R. 14/2014, tra la Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per la collaborazione alla realizzazione delle attività di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento d'uso del marchio collettivo "PiemonteIS".**

PREMESSO CHE

- Le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni" della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii. e dell'art. 22 "Accordi tra amministrazioni pubbliche" della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- E' possibile definire un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici allo scopo di realizzare progetti di comune interesse e che tale procedura non è in contrasto con la

normativa sui contratti pubblici (parere del Settore Attività Legislativa e per la Qualità della Normazione, nota n. 10679/DB0502 del 22 giugno 2010).

- Con Determinazione Dirigenziale n. 204/A1700A/2025 del 11/03/2025 è stato approvato un Accordo quadro (Rep. n. 159/2025) tra la Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e Cibo, e Unioncamere Piemonte per la realizzazione di iniziative di formazione, informazione e comunicazione in materia di politiche per lo sviluppo rurale, valorizzazione delle produzioni agroalimentari, educazione alimentare e informazione dei consumatori, tutela della qualità dei prodotti agroalimentari.

CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2025, n. 6-1421 è stata rilevata, a seguito di analisi tecnica, l'opportunità di individuare alcune direttrici nell'azione regionale, garantendo una maggiore efficacia dei rapporti e dei collegamenti intercorrenti

tra le attività di promozione e valorizzazione in ambito agroalimentare, ad esempio in tema di ricerca e sperimentazione di innovazione e di integrazione di filiera, rendendoli sempre più coerenti con l'evoluzione dell'agricoltura piemontese, attraverso la approvazione di una Misura specifica;

- con lo stesso atto è stata approvata la Misura denominata 'Sviluppo del sistema agroalimentare piemontese di qualità, anni 2025-2026-2027' (nel seguito, Misura), demandando alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della misura stessa, conformemente a quanto specificato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della Deliberazione della Giunta Regionale approvata.
- la Misura di cui ai paragrafi precedenti prevede, tra le azioni da svolgere nel triennio 2025-2027, la creazione di un brand regionale in grado di rappresentare l'identità collettiva delle produzioni locali

di qualità, ovvero l'adesione ai sistemi europei di certificazione territoriale, la qualità artigianale, la sostenibilità ambientale, la stagionalità e il legame culturale e storico con il territorio.

Ritenuto che il brand regionale rappresenta uno strumento di coesione, grazie al quale sarà possibile uniformare gli standard di comunicazione tra i vari attori del sistema agroalimentare, aumentare la visibilità dei prodotti piemontesi sul mercato nazionale e su quelli internazionali, accrescendone pertanto la riconoscibilità e, più in generale, la competitività.

Preso atto che il brand regionale oggetto delle attività della Misura richiamata è stato identificato e declinato nelle versioni:

- Marchio collettivo "PiemonteIS";
- Marchio individuale "PiemonteIS - Eccellenza Piemonte".

Attestato che il Marchio Collettivo Italiano "PiemonteIS", il cui Titolare unico è Regione Piemonte, è stato depositato presso l'Ufficio

Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) in data 05.08.2025, con numero di domanda 302025000126223.

Considerato che l'art. 10 del Regolamento d'uso del marchio collettivo "PiemonteIS" prevede:

- la definizione di uno specifico sistema di controlli finalizzato ad accertare il corretto uso del Marchio, nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento, nonché la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dai Soggetti Legittimati al suo utilizzo;
- la possibilità, per il Titolare, di delegare le mansioni di cui al punto precedente a un soggetto incaricato tramite specifico provvedimento.

PER QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

la **Regione Piemonte** (C.F. 80087670016), rappresentata dal Responsabile del Settore A1717A - Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare, Daniela Caracciolo, nata a [REDACTED] e domiciliata, ai fini del presente atto, presso la sede della

Direzione Agricoltura e Cibo - Piazza Piemonte 1,  
Torino,

E

**l'Unioncamere Piemonte**, (C.F. 8009130016),  
rappresentata dal suo Segretario generale Paolo  
Bertolino, nato a [REDACTED] e  
domiciliato, ai fini del presente atto, presso la  
sede di Unioncamere Piemonte, in Via Pomba n. 23,  
Torino.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**ART. 1 - PREMESSE**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'**

1. Con il presente Accordo le Parti si impegnano a collaborare per l'organizzazione, l'avvio e l'esecuzione delle attività di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento d'uso del marchio collettivo "PiemonteIS".

2. Le attività oggetto del presente Accordo si

inseriranno in un contesto di azioni indirizzate a garantire il corretto uso del marchio, nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento d'uso dello stesso e per gli obiettivi istituzionali in esso individuati, essenzialmente riconducibili alla promozione, valorizzazione e diffusione, in Italia e all'estero, delle produzioni agricole e agroalimentari del Piemonte.

3. La Regione Piemonte, per raggiungere le finalità sopra indicate, intende avvalersi della collaborazione di Unioncamere Piemonte, che a sua volta si avvarrà del Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino.

4. Le attività oggetto del presente accordo potranno sostanziarsi in controlli amministrativi, ispezioni e verifiche, finalizzati a confermare la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dai Soggetti Legittimati, oltre al possesso dei requisiti previsti dal Regolamento d'uso.

5. Nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo sono inoltre previsti:

- la stesura di un documento, elaborato di concerto

con il Settore regionale competente, per la definizione delle percentuali minime di materie prime prodotte in Piemonte, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Regolamento d'uso del marchio, richieste per le diverse categorie e tipologie di prodotto;

- l'attuazione di un percorso formativo per il personale del Settore regionale competente, finalizzato ad illustrare i principi fondamentali della normativa vigente sulla sicurezza alimentare con particolare riferimento alle attività di somministrazione durante le manifestazioni fieristiche ed eventi promozionali analoghi.

6. Le modalità e i tempi di svolgimento delle attività saranno concordate tra le parti e verranno definite in modo dettagliato in apposite Linee Guida approvate dal Settore regionale Competente in materia di valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari della Regione Piemonte.

6. Per le attività di cui al presente accordo potranno essere incaricati, con apposito provvedimento, tecnici qualificati o organismi di controllo e certificazione accreditati allo

svolgimento di dette attività.

**ART. 3 - Linee guida per l'effettuazione dei controlli:**

1. A seguito della stipula dell'Accordo, Unioncamere Piemonte, avvalendosi del Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino, di concerto con il Settore regionale competente, definisce le "Linee guida per l'effettuazione dei controlli per la concessione e l'uso del marchio collettivo PiemonteIS" (di seguito "Linee guida") che, alla luce delle necessità programmatiche individuate, definiscono le modalità e le procedure per la verifica del rispetto dei requisiti indicati del Regolamento d'uso del marchio.

2. In dettaglio, le Linee guida devono:

- definire gli obiettivi, individuando le aree specifiche su cui concentrare l'attività di controllo;
- stabilire le modalità di controllo, descrivendo le procedure e gli strumenti da utilizzare per le verifiche, inclusi sopralluoghi, ispezioni, analisi e verifiche documentali anche in back office;

- definire i ruoli e le responsabilità, con riferimento ai diversi soggetti coinvolti nel processo di controllo;
- garantire la trasparenza, rendendo il piano dei controlli pubblico e accessibile ai cittadini, e promuovendo la consapevolezza e la partecipazione;
- promuovere la collaborazione, incoraggiando la cooperazione tra i diversi soggetti coinvolti per ottimizzare l'efficacia dei controlli.

3. Le Linee guida definiscono altresì le modalità di produzione degli eventuali rapporti periodici e di scambio dei dati e delle informazioni e di una relazione consuntiva dell'attività svolta per ciascun anno.

4. Le linee guida sono approvate dal Settore regionale competente con proprio atto formale.

#### **ART. 4 - OBBLIGHI DELLE PARTI**

1. La Regione Piemonte si impegna a collaborare alla realizzazione delle attività di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento D'Uso del marchio collettivo "PiemonteIS" mettendo a

disposizione le proprie competenze, le banche dati in proprio possesso, i propri strumenti informatici/ applicazioni software dedicati e ogni altra informazione dovesse risultare utile allo svolgimento delle attività, fornendo il necessario supporto tecnico specialistico.

2. Unioncamere Piemonte si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, le proprie professionalità e le necessarie strutture e attrezzature, in particolare quelle del Laboratorio Chimico, oltre che a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali).

3. A titolo di compartecipazione alle spese delle attività previste, il Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare riconosce a Unioncamere Piemonte l'importo complessivo di 25.000,00 euro. Tale somma, non rilevante ai fini IVA, verrà ripartita su un periodo di 24 mesi, a partire dal momento della sottoscrizione definitiva dell'Accordo, nel

seguito modo:

- 10.000,00 euro per l'anno 2026,
- 10.000,00 euro per l'anno 2027,
- 5.000,00 euro per l'anno 2028.

4. Ciascuna quota annua verrà corrisposta in due soluzioni di pari valore, una all'avvio delle attività e l'altra a seguito della presentazione della relazione consuntiva relativa alle attività svolte, di cui all'art. 3 del presente Accordo, e dietro richiesta di pagamento in forma di nota di debito. La liquidazione della somma, a titolo di compartecipazione alle spese, è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite nel presente Accordo e nel Piano annuale di collaborazione.

5. Gli importi sopra riportati si riferiscono ad un numero di controlli pari a:

- 30 per l'anno 2026,
- 45 per l'anno 2027,
- 15 per l'anno 2028;

qualora il numero di Soggetti Legittimati, e quindi delle attività di controllo svolte per ciascun anno, dovesse discostarsi sensibilmente da quello indicato, potrà essere prevista una rinegoziazione del compenso.

6. Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte si impegnano, nell'esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo di collaborazione, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro.

7. Unioncamere Piemonte dovrà essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le leggi vigenti in materia di sicurezza. Il versamento della somma pattuita è altresì subordinato alla regolarità contributiva di Unioncamere Piemonte attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

8. Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che

disciplina il funzionamento della Regione Piemonte e di Unioncamere Piemonte.

**ART. 5 - DURATA E RINNOVO**

1. Il presente Accordo decorre a partire dalla data di apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo sottoscrittore e ha una durata iniziale di 24 mesi; esso potrà essere eventualmente rinnovato almeno sessanta giorni prima della scadenza, con lettera d'intesa sottoscritta da entrambe le Parti. Non è ammesso il rinnovo tacito.

**ART. 6 - MODIFICHE**

1. Ogni modifica o revisione delle disposizioni del presente Atto deve essere preventivamente concordata per iscritto tra le Parti, nel rispetto delle reciproche competenze.

**ART. 7 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO**

1. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo, in qualsiasi momento, per motivi di interesse generale previa comunicazione scritta a mezzo PEC da inviare all'altra con un preavviso di almeno sessanta giorni.

2. Qualora il progetto venga svolto soltanto in parte, e tale attività possa comunque essere ritenuta significativa da parte della Regione Piemonte, a condizione che le attività svolte siano regolarmente documentate, la Regione provvederà alla copertura di una sola parte delle spese, in modo commisurato alle attività svolte.

**ART. 8 - ATTUAZIONE REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016**

1. Le Parti si adeguano ai contenuti di cui al Regolamento (UE) N. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché al D. Lgs. 30 giugno 2003, N. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, N. 101, e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali eventualmente emanata nel corso della durata del presente Accordo.

**ART. 9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. In relazione alle informazioni fornite reciprocamente ai fini della sottoscrizione e

l'esecuzione del presente Accordo, le Parti dichiarano, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, che dette informazioni saranno trattate esclusivamente per i predetti fini con l'utilizzo di procedure informatizzate ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. I dati, il cui conferimento è obbligatorio per l'esecuzione dell'Accordo, saranno trattati esclusivamente dai soggetti designati e dal personale autorizzato al trattamento nonché dai soggetti designati quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso paesi terzi e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti.

#### **ART. 10 - FORO COMPETENTE**

1. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano

sorgere durante il rapporto di collaborazione.

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni del Codice di procedura civile.

#### **ART. 11 - ONERI DI BOLLO E REGISTRAZIONE**

1. Le spese di bollo e quelle eventuali di registrazione sono a carico di Unioncamere Piemonte.

2. La registrazione avverrà solo in caso d'uso con spese a carico della parte che ne faccia richiesta.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Regione Piemonte

Il Responsabile del Settore

Daniela Caracciolo

(FIRMA DIGITALE)

Unioncamere Piemonte

Il Segretario generale

Paolo Bertolino

(FIRMA DIGITALE)

## **Proposta per collaborazione alla realizzazione delle attività di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento D'Uso del marchio collettivo "PIEMONTEIS"**

---

Il marchio collettivo "Piemonteis" può rappresentare un valore aggiunto per le imprese locali, rafforzando la visibilità, la riconoscibilità e la qualità dei prodotti piemontesi.

Si tratta quindi di un marchio ombrello che raccoglie tutti i prodotti, che devono essere riconoscibili, in modo che nel mercato globale l'eccellenza del Piemonte sia immediatamente percepibile dal consumatore.

La finalità del marchio collettivo è quindi l'identificazione del prodotto come proveniente dal Piemonte, per far conoscere e diffondere la rinomanza dei prodotti contrassegnati e favorire la conoscenza del legame inscindibile con il territorio, oltre che favorire lo sviluppo di sinergie nelle attività di promozione.

Le classi di prodotti per le quali è possibile richiedere l'utilizzo del marchio sono:

- |           |  |
|-----------|--|
| Classe 29 | Carne, pesce, pollame e selvaggina; Estratti di carne per uso culinario; Frutta, verdura e alghe conservate, congelate, essiccate e cotte; Gelatine, marmellate, composte; Uova; Latte, formaggio, burro, yogurt e altri prodotti lattiero-caseari; Oli e grassi per alimenti.   |
| Classe 30 | Caffè, tè, cacao e loro succedanei; Riso, pasta e noodles; Tapioca e sago; Farine e preparati fatti di cereali; Pane, pasticceria e confetteria; Cioccolato; Gelati, sorbetti e altri gelati commestibili; Zucchero, miele e melassa; Lievito, polvere per fare lievitare; Sale, condimenti, spezie, erbe conservate; Aceto, salse ed altri condimenti; Ghiaccio [acqua ghiacciata]. |
| Classe 31 | Prodotti dell'agricoltura, dell'acquacoltura, orticoli e forestali allo stato grezzo e non trasformati; Granaglie e sementi allo stato grezzo e non trasformati; Frutta e ortaggi freschi, erbe aromatiche fresche; Piante e fiori naturali; Bulbi di piante, semi e sementi; Animali vivi; Prodotti alimentari e bevande per animali; Malto.  |
| Classe 32 | Birre; Bevande non alcoliche; Acque minerali e gassose; Bevande a base di frutta e succhi di frutta; Sciroppi e altri preparati per fare bevande non alcoliche   |
| Classe 33 | Bevande alcoliche, escluse le birre; Preparati alcolici per fare bevande   |

I richiedenti dell'utilizzo del marchio collettivo devono possedere i seguenti requisiti:


- imprese e/o società agricole e/o agroalimentari, in forma singola o associata, cooperative, associazioni anche non riconosciute che producono prodotti compresi nelle Classi 29, 30, 31, 32 e 33
- devono avere sede produttiva in Piemonte
- essere iscritti al registro delle imprese
- essere in regola con il pagamento per l'utilizzo del marchio, se previsto
- svolgere in Piemonte la produzione e/o la trasformazione e/o la fase di lavorazione sostanziale
- devono rispettare il Regolamento e non ledere all'immagine del marchio
- il titolare o il legale rappresentante non devono aver ricevuto condanne

Il Titolare del marchio collettivo, come indicato nell'art. 6 comma 8 del Regolamento d'uso può verificare che l'uso del marchio da parte del soggetto legittimato sia conforme ai principi e ai requisiti prescritti; tali controlli possono essere svolti da un soggetto incaricato dal Titolare.

I controlli, come previsto nell'art. 10 possono essere svolti:

- al momento della richiesta al fine di accertare l'effettiva esistenza di tutti i requisiti richiesti
- verifica del mantenimento dei requisiti al momento del rinnovo dell'autorizzazione
- durante il periodo di autorizzazione all'uso del marchio

Il flusso dalla richiesta alle fasi successive può essere schematizzato come segue:



Le modalità di effettuazione dei controlli devono essere definite in apposite Linee guida, in cui dovranno essere indicate le modalità e le procedure per la verifica del rispetto dei requisiti indicati del Regolamento.

In dettaglio, le Linee guida devono:

- **Definire gli obiettivi:**

Individuando le aree specifiche su cui concentrare l'attività di controllo.

- **Stabilire le modalità di controllo:**

Descrivendo le procedure e gli strumenti da utilizzare per le verifiche, inclusi sopralluoghi, ispezioni, analisi e verifiche documentali anche in back office.

- **Definire i ruoli e le responsabilità:**

Chiamando in causa i diversi soggetti coinvolti nel processo di controllo.

- **Garantire la trasparenza:**

Il piano dei controlli è reso pubblico e accessibile ai cittadini, promuovendo la consapevolezza e la partecipazione.

▪ **Promuovere la collaborazione:**

Incoraggiando la cooperazione tra i diversi soggetti coinvolti per ottimizzare l'efficacia dei controlli.

Sulla base di queste premesse, discusse e definite insieme al Titolare, si possono ipotizzare come attività coinvolte dalla presentazione della domanda fino ai controlli, le seguenti:

- A. verifica della candidatura presentata da ciascuna azienda con un controllo essenzialmente di tipo amministrativo se i prodotti rientrano in altri schemi di valorizzazione (DOP, IGP, BIO, SQNPI, etc.), andando a verificare il possesso dei requisiti, la vigenza del riconoscimento per gli schemi di certificazione, la verifica dei canali di commercializzazione e di informazione al consumatore, con la predisposizione di una scheda istruttoria
- B. verifica della candidatura presentata da ciascuna azienda, i cui prodotti non rientrano in altri schemi di valorizzazione (DOP, IGP, BIO, SQNPI, etc.), con una verifica iniziale di tipo amministrativo, andando a verificare il possesso dei requisiti, eventuali altri riconoscimenti posseduti, la verifica dei canali di commercializzazione e di informazione al consumatore, con la predisposizione di una scheda istruttoria che potrà avere un parere positivo oppure richiedere ulteriori verifiche, in campo, per verificare il possesso dei requisiti
- C. attività di monitoraggio dell'utilizzo del marchio attraverso la verifica dei canali social, dei siti aziendali, delle piattaforme di vendita per valutare il corretto utilizzo del marchio e la corretta informazione ai consumatori per il 100% delle aziende che hanno fatto domanda nel primo anno, per poi definire una percentuale di controlli sulla base del numero di adesioni e di problematiche riscontrate, nel corso dell'anno con verifiche programmate su base trimestrale
- D. in ciascun anno dovrà essere stato oggetto di verifica almeno il 30% delle aziende del p.to 2, applicando un criterio triennale di rotazione delle aziende oggetto di verifica, mentre per quelle del p.to 1 il controllo sarà effettuato solo in caso di segnalazioni o raccolta di aspetti che possano mettere in dubbio il possesso dei requisiti e, sulla base delle segnalazioni raccolte o rilevate, si definirà una percentuale di controlli, laddove sarà ritenuto necessario
- E. in caso di segnalazioni, o raccolta di informazioni anche on line, che possano mettere in dubbio il possesso dei requisiti, verrà svolta immediatamente un'attività di verifica straordinaria sul Richiedente coinvolto nella segnalazione, eventualmente anche con l'effettuazione di analisi qualora se ne ravvisasse la necessità

In questa fase iniziale, sulla base delle informazioni raccolte e ricevute, considerando un periodo iniziale di 24 mesi dall'incarico, si propongono le seguenti attività:

1. avvio delle attività, con predisposizione e validazione del piano dei controlli e delle relative linee guida, della modulistica per la presentazione della domanda, compresi gli allegati e le dichiarazioni richieste, nonché con la definizione delle percentuali minime di materie prime, prodotte in Piemonte, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento d'uso del marchio collettivo
2. verifica della candidatura presentata da ciascuna azienda con un controllo essenzialmente di tipo amministrativo se i prodotti rientrano in altri schemi di valorizzazione (DOP, IGP, BIO, SQNPI, etc.), andando a verificare il possesso dei requisiti, la vigenza del riconoscimento per gli schemi di certificazione, la verifica dei canali di commercializzazione e di informazione al consumatore, con la predisposizione di una scheda istruttoria

3. verifica della candidatura presentata da ciascuna azienda, i cui prodotti non rientrano in altri schemi di valorizzazione (DOP, IGP, BIO, SQNPI, etc.), con una verifica iniziale di tipo amministrativo, andando a verificare il possesso dei requisiti, eventuali altri riconoscimenti posseduti, la verifica dei canali di commercializzazione e di informazione al consumatore, con la predisposizione di una scheda istruttoria che potrà avere un parere positivo oppure richiedere ulteriori verifiche, in campo, per verificare il possesso dei requisiti
4. attività di monitoraggio dell'utilizzo del marchio attraverso la verifica dei canali social, dei siti aziendali, delle piattaforme di vendita per valutare il corretto utilizzo del marchio e la corretta informazione ai consumatori per il 100% delle aziende che hanno fatto domanda nel primo anno, per poi definire una percentuale di controlli sulla base del numero di adesioni e di problematiche riscontrate, nel corso dell'anno con verifiche programmate su base trimestrale
5. dopo 6 mesi, tra le aziende che hanno presentato domanda, dall'avvio delle attività, si estrarrà un campione di aziende, per tipologia di prodotto e/o filiera, sulla base di criteri definiti con il Titolare del Marchio, su cui effettuare dei controlli presso il Richiedente da programmare nei successivi 6 mesi, eventualmente anche con l'effettuazione di analisi qualora se ne ravvisasse la necessità, considerando un minimo di 1 fino ad un massimo di 3 delle aziende del p.to 1 e un minimo di 2 fino ad un massimo 6 per le aziende del p.to 2
6. riesame del piano e delle modalità di controllo attraverso il monitoraggio delle evidenze raccolte e aggiornamento del sistema, con eventuale revisione delle linee guida e delle check list o di altri aspetti inerenti all'iter di ricezione delle domande, di analisi della stessa e delle azioni successive
7. in caso di segnalazioni, o raccolta di informazioni anche on line, che possano mettere in dubbio il possesso dei requisiti, verrà svolta immediatamente un'attività di verifica straordinaria sul Richiedente coinvolto nella segnalazione, eventualmente anche con l'effettuazione di analisi qualora se ne ravvisasse la necessità
8. inoltre, sempre nell'ambito delle attività svolte dal Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino si propone la realizzazione di un percorso formativo per illustrare i principi fondamentali della normativa vigente sulla sicurezza alimentare, conoscere i pericoli connessi alle attività di somministrazione durante manifestazioni fieristiche o altri eventi analoghi. Il percorso formativo sarà strutturato in 3 incontri, in date e orari da concordare, per un gruppo di 10 – 12 persone

L'ammontare economico, stimato per uno scenario tra il conservativo e il medio, in termini di ore necessarie alla progettazione delle attività, alla stesura della documentazione, all'attività formativa, agli incontri con i referenti del Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare coinvolti nell'iniziativa e all'avvio delle verifiche in campo, come indicato nei punti precedenti, è così suddiviso:

- 10.000 euro per il primo anno (attività 1, 2, 3, 4, 7 e 8)
- 15.000 euro per il secondo anno (attività 2, 3, 4, 5, 6 e 7)